



Messaggio Municipale

Proponente l'adozione del nuovo Regolamento organico comunale del Comune di Bissone

Numero	Data	Risoluzione Municipale
14/2014	29 ottobre 2014	827J/2014 del 29.10.2014

Onorevole Signor Presidente,
Onorevoli Signore e Signori Consiglieri comunali,

sottoponiamo alla vostra attenzione il presente Messaggio Municipale proponente l'adozione del nuovo Regolamento organico comunale del Comune di Bissone.

INTRODUZIONE GENERALE

Il Comune di Bissone, conformemente agli artt. 186 LOC e 39 RALOC, deve dotarsi di un Regolamento organico comunale per disciplinare le sue competenze in base al diritto cantonale e federale applicabile in materia.

Attualmente il Comune è regolato da un Regolamento organico comunale datato 30 settembre 2002.

Il Municipio propone l'aggiornamento totale di questo Regolamento con l'introduzione di diverse nuove norme che saranno di seguito illustrate, nonché del Regolamento di funzionamento interno dell'organo Legislativo nei termini dell'art. 42 cpv. 3 LOC.

INTRODUZIONE AL REGOLAMENTO

Il nuovo Regolamento è composto da 27 pagine, 16 capitoli e 147 articoli di legge.

Lo stesso non comprende più il Regolamento comunale sui beni amministrativi, che è stato separato con proposta municipale (Messaggio Municipale) no. 16/2014.

Qui di seguito illustriamo i vari titoli e capitoli del nuovo Regolamento comunale:

TITOLO PRIMO

L'art. 1 regola nome, stemma e sigillo del Comune (cfr. art. 8 LOC e 3 RALOC).

Lo stemma comunale è rappresentato nell'allegato 1 del Regolamento, pagina 26, per contro il sigillo è di competenza del Municipio, il quale emanerà una specifica Ordinanza Municipale per adottarlo.

L'art. 2 regola le zone ed i limiti territoriali (cfr. art. 4 LOC).

Il Comune non comprende frazioni, le zone sono quelle definite dalla consuetudine. I limiti territoriali sono definiti dalla mappa catastale ufficiale del geometra revisore che è riportata nell'allegato 2 del Regolamento a pagina 27.

TITOLO SECONDO

Questo titolo comprende 8 capitoli e riguarda l'organizzazione politica del Comune.

Capitolo I – Organi del Comune

L'art. 3 definisce gli organi del Comune (cfr. art. 9 LOC).

Capitolo II – L'Assemblea comunale

L'art. 4 definisce la composizione dell'Assemblea comunale (cfr. art. 11 LOC).

L'art. 5 regola le attribuzioni dell'Assemblea comunale (cfr. art. 12 LOC).

Capitolo III – Il Consiglio comunale

L'art. 6 regola la composizione e l'elezione del Consiglio comunale (cfr. artt. 10 e 42 LOC).

L'art. 7 regola l'eleggibilità alla carica di consigliere comunale (cfr. art. 43 LOC).

L'art. 8 regola le dimissioni e la rinuncia alla carica (cfr. art. 45 LOC e 15 RALOC).

L'art. 9 definisce le attribuzioni del Consiglio comunale (cfr. artt. 13 e 193 LOC). Il capoverso 2 prevede una norma generale che i crediti concessi dal Legislativo scadono entro 6 anni dalla decisione. Il Municipio ha tuttavia la facoltà di richiedere una proroga di 2 anni se il ritardo non è imputabile ad una colpa del Comune.

L'art. 10 fissa le deleghe a favore del Municipio (cfr. art. 13 cpv. 2 LOC). Le deleghe sono state impostate al massimo stabilito dal Regolamento di applicazione della LOC (cfr. art. 5a RALOC).

L'art. 11 regola la seduta costitutiva del Legislativo (cfr. artt. 46 e 47 LOC).

L'art. 12 regola l'Ufficio Presidenziale del Consiglio comunale (cfr. art. 48 LOC). È stata tolta la figura del secondo Vice Presidente, poiché effettivamente è una carica mai utilizzata.

L'art. 13 regola il Presidente del Consiglio comunale (cfr. artt. 27 e 55 LOC).

L'art. 14 regola gli scrutatori dell'Ufficio Presidenziale (cfr. art. 48 cpv. 1 lett. c) LOC).

L'art. 15 regola la tenuta del verbale delle risoluzioni e delle discussioni del Consiglio comunale (cfr. artt. 24 e 62 LOC). Il Regolamento permette l'uso di mezzi tecnici di riproduzione.

L'art. 16 definisce chi è competente per il controllo della redazione del verbale e la procedura per le eventuali rettifiche del verbale (cfr. artt. 24 e 62 LOC).

L'art. 17 regola la persona responsabile per la conservazione degli atti del Consiglio comunale (cfr. art. 138 cpv. 1 lett. c) LOC).

L'art. 18 fissa le sessioni ordinarie del Consiglio comunale (cfr. art. 49 LOC). Con la modifica della LOC del 17.02.2014 (cfr. FU no. 21/2014 del 18.04.2014) sono cambiate le disposizioni per la richiesta di proroga dei termini per la convocazione delle sessioni ordinarie.

Segnatamente per la prima sessione che si occupa del consuntivo dell'anno precedente, il Presidente del Consiglio comunale può concedere una proroga di al massimo 2 mesi, per contro è decaduta la possibilità di proroga per la seconda sessione che si occupa dei bilanci preventivi dell'anno successivo. L'eventuale proroga deve essere accordata dal Consiglio di Stato.

L'art. 19 regola le sessioni straordinarie o extra LOC (cfr. art. 50 LOC).

L'art. 20 regola l'aggiornamento delle sedute di Consiglio comunale, quando queste vengono sospese (per esempio per limite di tempo, quando superano la durata di 4 ore, oppure per altri motivi).

L'art. 21 regola la convocazione del Consiglio comunale (cfr. art. 51 LOC).

L'art. 22 stabilisce che durante le sessioni del Consiglio comunale sia affisso il gonfalone comunale nella casa comunale.

L'art. 23 regola la partecipazione alle sedute e le eventuali sanzioni in caso di mancata partecipazione (cfr. art. 53 LOC).

L'art. 24 riguarda il numero legale, quindi il numero di consiglieri minimo per poter deliberare (cfr. art. 54 LOC).

L'art. 25 concerne l'orario ed il luogo delle sedute del Consiglio comunale (cfr. art. 52 LOC). Di regola le sedute iniziano alle ore 20.00 e terminano alle ore 24.00, se le trattande non fossero esaurite si procede con l'aggiornamento della seduta nei termini dell'art. 20.

L'art. 26 regola il funzionamento delle sedute (cfr. art. 55 LOC e 6 RALOC).

L'art. 27 riguarda i messaggi, gli esami commissionali, la clausola dell'urgenza, il rinvio, il ritiro e la consultazione dei messaggi municipali (cfr. artt. 56, 57 e 59 LOC).

L'art. 28 riguarda i casi di collisione (cfr. artt. 32, 64 e 83 LOC).

Gli artt. da 29 a 34 riguardano le norme di funzionamento interne (cfr. art. 42 cpv. 3 LOC).

L'art. 29 spiega le modalità di apertura e funzionamento della discussione, l'art. 30 invece regola il diritto di parola, indicando nel contempo il termine temporale degli interventi, l'art. 31 concerne la richiesta della parola, l'art. 32 definisce gli abusi da parte degli oratori, l'art. 33 regola la partecipazione del Presidente alle sedute, l'art. 34 riguarda la chiusura delle discussioni e la messa in votazione dell'oggetto.

Gli artt. da 35 a 37 regolano le norme di votazione.

L'art. 35 definisce il procedimento per la votazione, segnatamente la votazione preliminare in caso di proposte si sospensione e/o di non entrata in materia, successivamente regola le votazioni eventuali in caso di più proposte poste in votazione, poi regola la votazione finale a seguito delle votazioni eventuali o in caso di unica proposta. L'art. 35 lett. d) regola la votazione per regolamenti, convenzioni o contratti i quali sono votati nel complesso, ad eccezione delle parti dove è presentata una modifica (emendamento) rispetto alla proposta municipale.

L'art. 36 regola il sistema di votazione (per alzata di mano, per appello nominale o votazione segreta) (cfr. art. 29 LOC).

L'art. 37 fissa i quozienti di voto (maggioranza semplice o qualificata) (cfr. art. 61 LOC).

L'art. 38 regola la revoca delle risoluzioni del Legislativo comunale (cfr. art. 63 LOC).

L'art. 39 regola la pubblicazione delle risoluzioni del Legislativo (cfr. art. 74 LOC).

L'art. 40 regola l'interrogazione, strumento legislativo che un consigliere comunale può presentare al Municipio per temi d'interesse comunale di specifica competenza del Legislativo comunale (cfr. art. 65 LOC). Il Regolamento prevede l'obbligatorietà della forma scritta per le interrogazioni.

La procedura di risposta è conclusa con la risposta scritta da parte del Municipio all'interrogante. Alla Cancelleria comunale è fatto obbligo di trasmettere automaticamente l'interrogazione e la risposta municipale a tutti i consiglieri comunali.

L'art. 41 regola l'interpellanza, altro strumento legislativo a disposizione del consigliere comunale, è una domanda posta al Municipio sempre per oggetti d'interesse comunale di specifica competenza del Legislativo comunale, dove il Municipio deve dare risposta verbalmente in seduta. Con la risposta Municipale, il consigliere comunale indica se è soddisfatto o meno della risposta, sono concesse una breve replica dell'interpellante e la duplice del Municipio in seduta, terminato ciò la procedura è conclusa (cfr. art. 66 LOC e 14 RALOC).
È fatto obbligo di presentare l'interpellanza per iscritto.

L'art. 42 regola la mozione, la procedura non si scosta da quella già stabilita dal diritto cantonale (cfr. art. 67 LOC e 17 RALOC).

L'art. 43 regola il referendum, anche qui è stato riportato il diritto cantonale (cfr. art. 75 LOC).

Gli artt. da 44 a 47 regolano l'iniziativa (cfr. artt. 76-79 LOC).

L'art. 48 definisce il diritto di petizione (cfr. art. 8 cpv. 2 lett. I) Cost. Cant. TI).

Capitolo IV – I Gruppi del Consiglio comunale

L'art. 49 spiega i requisiti per la costituzione di un gruppo in Consiglio comunale (cfr. art. 73 cpv. 2 LOC).

L'art. 50 spiega la costituzione del gruppo consiliare in seduta costitutiva (cfr. art. 73 cpv. 4 LOC).

L'art. 51 definisce il finanziamento ai gruppi politici, l'importo è uguale a quello dell'attuale ROC in vigore (cfr. per analogia l'art. 114 LEDP).

Capitolo V – Le commissioni del Consiglio comunale

L'art. 52 regola le commissioni permanenti e speciali del Consiglio comunale (cfr. art. 68 LOC). Per Regolamento sono state inserite 4 commissioni permanenti, segnatamente la Commissione della Gestione (cfr. artt. 72, 171a e 172 e segg. LOC), la Commissione edilizia ed opere pubbliche, la Commissione della pianificazione del territorio, la Commissione della legislazione.

L'art. 53 regola la composizione e le nomine di dette commissioni (cfr. art. 73 LOC).

L'art. 54 regola la composizione dell'Ufficio Presidenziale delle commissioni permanenti e speciali, nonché regola i compiti dei membri dell'Ufficio stesso.

L'art. 55 parla del quorum delle commissioni per poter deliberare, regola i giorni in cui si tengono le sedute, il luogo delle sedute, il voto sul rapporto e la convocazione delle stesse (cfr. artt. 70 e 71 LOC e 13 RALOC).

L'art. 56 regola i rapporti delle commissioni permanenti e speciali delle commissioni (cfr. art. 71 LOC).

L'art. 57 regola le esclusioni previste nella Commissione della Gestione (cfr. art. 173 LOC).

L'art. 58 regola la sostituzione dei membri delle commissioni da parte dei gruppi (cfr. art. 73 cpv. 6 LOC).

L'art. 59 regola in grandi linee i compiti della Commissione della Gestione (cfr. art. 172 LOC).

L'art. 60 regola in grandi linee i compiti della Commissione edilizia ed opere pubbliche.

L'art. 61 regola in grandi linee i compiti della Commissione pianificazione del territorio.

L'art. 62 regola in grandi linee i compiti della Commissione della legislazione.

L'art. 63 definisce la competenza al Municipio di attribuire l'esame dei Messaggi Municipali alle commissioni (cfr. art. 10 RALOC).

L'art. 64 regola l'esame degli atti e l'obbligo di discrezione delle commissioni speciali e permanenti del Legislativo comunale (cfr. artt. 104 e 105 LOC).

L'art. 65 regola i rapporti tra i funzionari dell'amministrazione comunale, il Municipio e le commissioni permanenti e speciali del Legislativo comunale (cfr. art. 42 cpv. 3 LOC).

Capitolo VI – Il Municipio

L'art. 66 regola la composizione e l'elezione del potere esecutivo (Municipio), che è stato mantenuto a 5 membri (cfr. artt. 10 e 80 LOC).

L'art. 67 definisce le attribuzioni (mansioni) del Municipio (cfr. artt. 106, 107 e 110 LOC e 23-26 RALOC).

L'art. 68 codifica la facoltà del Municipio di delegare al Segretario comunale oppure all'Amministrazione comunale i compiti di natura corrente o le decisioni che per legge non competono in modo vincolante al Municipio (cfr. art. 9 cpv. 4 LOC).

L'art. 69 riguarda i dicasteri del Municipio (cfr. art. 90 LOC e 18 RALOC).

L'art. 70 definisce le mansioni del Municipio nella sua seduta costitutiva (cfr. art. 89 LOC).

L'art. 71 regola le sedute di Municipio (funzionamento) (cfr. art. 93 LOC).

L'art. 72 rimanda il funzionamento interno del Municipio alle norme del diritto cantonale (cfr. artt. 92 e 94).

L'art. 73 riprende quanto sancito dall'art. 111 LOC.

L'art. 74 regola la facoltà del Municipio di procedere a fare annualmente spese correnti non preventivate fino all'importo massimo di CHF 15'000.00 (cfr. art. 115 LOC e 5a RALOC).

Capitolo VII – Il Sindaco

L'art. 75 regola le attribuzioni (mansioni) generali del Sindaco (cfr. artt. 98, 118 e 121 LOC).

L'art. 76 definisce la supplenza del Sindaco (cfr. art. 120 LOC).

L'art. 77 regola le competenze particolari del Sindaco, facendo riferimento all'art. 119 LOC.

Capitolo VIII – Commissioni, delegazioni e altre nomine di competenza municipale

L'art. 78 regola la creazione delle commissioni e delegazioni previste dalla Legge ed il loro funzionamento (cfr. art. 91 LOC).

L'art. 79 regola le altre nomine di competenza municipale previste da Leggi speciali (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. d) LOC). Nell'articolo è stata creata la figura dell'incaricato comunale per la protezione dei dati e della trasparenza conformemente agli artt. 31B LPDP e 24 RLPDP ed alla nuova LIT. Questo servizio verrà meglio spiegato dal Titolo 9 del Regolamento.

L'art. 80 regola la facoltà del Municipio di avvalersi di commissioni facoltative (cfr. art. 91 cpv. 1 LOC).

L'art. 81 regola le attribuzioni (mansioni) delle commissioni facoltative ed obbligatorie (cfr. art. 91 cpv. 1 LOC).

L'art. 82 regola il funzionamento delle commissioni facoltative (cfr. art. 91 LOC).

TITOLO TERZO

L'art. 83 codifica la creazione di uno speciale Regolamento (Regolamento organico dei dipendenti del Comune e delle sue Aziende) per regolare i rapporti di nomina e le modalità di assunzione (cfr. art. 135 LOC e 31 RALOC). Riservati i casi previsti di Leggi speciali.

L'art. 84 rimanda la costituzione del rapporto di impiego al Regolamento speciale di cui all'articolo precedentemente spiegato (cfr. art. 135 LOC).

L'art. 85 definisce ed obbliga determinati dipendenti a rilasciare la dichiarazione di fedeltà alle Costituzioni ed alle Leggi (cfr. art. 129 LOC).

Gli artt. 86 e 87 regolano le attribuzioni generali e particolari del Segretario comunale (cfr. artt. 137 e 138 LOC).

L'art. 88 regola il Perito comunale ed il suo supplente (cfr. art. 125 LOC e 32 RALOC).

L'art. 89 regola la funzione del gerenze AVS (cfr. art. 125 LOC).

TITOLO QUARTO

L'art. 90 regola gli onorari del corpo municipale nei disposti dell'art. 117 LOC.

L'attuale Regolamento comunale (art. 43 ROC 2002) prevede un onorario del corpo municipale come segue:

Sindaco: CHF 10'000.00 (+ 656.60)
Vice Sindaco: CHF 5'000.00 (+328.30)
Municipali: CHF 4'000.00 (262.65)
Supplenti Municipali: CHF 200.00 (annui) (+13.15)

Sotto parentesi, color rosso, è raffigurato il rincaro dal 2002 (settembre 2002: 92.9 punti) ad oggi (agosto 2014: 99 punti), sulla base dell'aumento dell'indice dei prezzi (carovita).

Considerato che all'interno di questo onorario devono essere adeguatamente inserite le spese vive e le spese di rappresentanza, il Municipio propone questi nuovi onorari:

Sindaco: CHF 14'400.00 (pari ad uno stipendio mensile di CHF 1'200.00)
Vice Sindaco: CHF 7'200.00 (pari ad uno stipendio mensile di CHF 600.00)
Municipali: CHF 6'000.00 (pari ad uno stipendio mensile di CHF 500.00)
Supplenti Municipali: CHF 160.00 per seduta a cui partecipano.

Per il Sindaco, si tratta di un aumento di CHF 3'750.00 annui, per il Vice Sindaco di CHF 1'870.00, per i Municipali di CHF 1'740.00.

Invece per i Supplenti Municipali si sottolinea che è proprio cambiato il sistema di retribuzione, passando da un importo fisso annuo, ad un onorario per sedute, tuttavia non percepiscono il gettone di presenza, poiché è già inserito dell'onorario.

L'art. 91 regola le diarie e le indennità per missioni del corpo municipale.

Cpv. 1.

La retribuzione delle missioni secondo l'attuale ROC (art. 44 ROC 2002) prevede:

- a) indennità per missioni fino a 2 ore: CHF 0.00 (+ 0.00)
- b) indennità per missioni oltre le 2 ore, ma fino a 5 ore: CHF 150.00 (+ 9.85)
- c) indennità per missioni oltre le 5 ore: CHF 300.00 (+ 19.70)

In rosso, sotto parentesi, sono segnalati i rincari in base all'indice dei prezzi (carovita).

Questo sistema è in contrasto con l'art. 117 LOC, poiché non viene riconosciuta nessun indennità per missioni che durano fino alle 2 ore, per questo motivo si propone un nuovo sistema di calcolo:

retribuzione base per missioni CHF 40.00 + CHF 50.00 per ogni ora di missione effettuata.

Si ritiene un buon sistema, poiché con la retribuzione base si copre almeno il costo del pranzo, del mezzo di trasporto pubblico e delle eventuali spese telefoniche, in seguito viene riconosciuta la retribuzione oraria quale indennizzo per l'assenza dal lavoro e per l'assolvimento del pubblico mandato.

Cpv. 2.

L'attuale Regolamento (art. 45 ROC 2002) prevede il seguente gettone di presenza per le sedute municipali:

per seduta fino alle 2 ore: CHF 30.00

per seduta oltre le 2 ore: CHF 50.00

Il Municipio, non ritenendo più consoni gli importi dei gettoni ai giorni nostri e considerato che la durata delle sedute di Municipio è mutata, a seguito della riorganizzazione dell'Amministrazione comunale, propone un adeguamento come segue:

CHF 80.00 per sedute fino alle 3 ore;

CHF 120.00 per sedute oltre le 3 ore.

L'art. 92 regola le indennità per consiglieri comunali, per commissari e delegati.

Cpv. 1.

L'attuale Regolamento (art. 45 ROC 2002) prevede il versamento di CHF 30.00 ai consiglieri comunali per sedute fino alle 2 ore e di CHF 50.00 per sedute oltre 2 ore.

Di regola le sedute del Legislativo comunale hanno durata media di 3-4 ore, inoltre il gettone, anche in questo caso ammontante ad un importo non più consoni ai giorni nostri, ha pure lo scopo di incentivare i membri dell'organo a presenziare a tutte le riunioni, per questo motivo si propone la seguente modifica:

per ogni seduta di Consiglio comunale vengono corrisposti CHF 120.00, per consigliere comunale.

Cpv. 2.

Per le sedute delle commissioni e delegazioni si riconoscono per seduta CHF 50.00 per commissario presente.

Cpv. 3.

Ai membri dell'Ufficio Elettorale, considerato che le votazioni si tengono regolarmente alle domeniche (giorno festivo), si riconosce una retribuzione di CHF 150.00 per seduta.

Cpv. 4.

Considerato che il Presidente del Legislativo comunale è chiamato ad eseguire un certo lavoro amministrativo, si propone di riconoscere a questa figura una retribuzione annua fissa di CHF 300.00.

Cpv. 5.

Ai Presidenti delle commissioni, considerato che anch'essi sono chiamati ad eseguire un certo lavoro amministrativo, nonché all'incombenza di riunire i commissari in seduta, si propone di corrispondere un importo di CHF 200.00 quale retribuzione fissa annua supplementare.

L'art. 93 regola l'adeguamento al rincaro.

L'art. 94 regola il rimborso delle spese di viaggio, che devono essere documentate e preventivamente autorizzate dal Municipio.

L'art. 95 regola gli stipendi dei dipendenti del Comune e delle sue Aziende, rimandando all'apposito Regolamento speciale (ROD).

TITOLO QUINTO

L'art. 96 codifica quanto già sancito dall'art. 164b LOC.

L'art. 97 regola la competenza del Municipio di sottoporre al Legislativo comunale il bilancio preventivo e consuntivo nei termini dell'art. 152 LOC.

L'art. 98 regola il controllo finanziario e di gestione delle finanze, riprendendo quanto già codificato dall'art. 171a LOC.

L'art. 99 rimanda alla legislazione cantonale per le norme sulla gestione finanziaria (cfr. artt. 157 e 167 LOC).

L'art. 100 regola, in caso di partecipazione del Comune a società private, la presentazione dei conti consuntivi di dette società al Legislativo comunale.

L'art. 101 codifica quanto già disposto dall'art. 170 LOC.

L'art. 102 codifica quanto disposto dall'art. 170 cpv. 2 LOC.

L'art. 103 regola il diritto di firma sui conti correnti del Comune per l'esecuzione delle varie operazioni (cfr. art. 170 cpv. 2 LOC).

TITOLO SESTO

L'art. 104 definisce la suddivisione tra beni amministrativi e beni patrimoniali (cfr. art. 176 LOC).

L'art. 105 regola l'inalienabilità dei beni amministrativi, come già disposto dall'art. 177 cpv. 2 LOC e l'alienabilità dei beni patrimoniali, secondo l'art. 178 cpv. 2 LOC.

L'art. 106 regola l'amministratore dei beni comunali, nonché regola l'obbligo di tenere un inventario dei beni comunali (cfr. art. 179 LOC).

L'art. 107 regola le alienazioni e le locazioni dei beni comunali (cfr. art. 180 LOC).

L'art. 108 in merito a lavori, forniture e prestazioni di servizio, rimanda alle norme della Legge sulle commesse pubbliche del 20.02.2001 e alle altre norme superiori.

TITOLO SETTIMO

L'art. 109 regola la procedura del Municipio per la presentazione al Consiglio comunale di progetti per opere edili e del genio civile.

TITOLO OTTAVO

L'art. 110 codifica la facoltà del Comune di costituire enti di diritto pubblico, oppure di aderire alle collaborazioni con altri enti pubblici o privati (cfr. art. 193c LOC).

L'art. 111 codifica la facoltà del Comune di disporre delle Aziende Municipalizzate (cfr. art. 193 LOC).

TITOLO NONO

L'art. 112 regola la protezione dei dati. Il Municipio conformemente agli artt. 31B LPDP e 24 RLPDP, nominerà ogni legislatura un incaricato comunale per la protezione dei dati e della trasparenza quale Autorità di vigilanza comunale.

TITOLO DECIMO

L'art. 113 codifica le prestazioni obbligatorie secondo l'art. 181 LOC.

TITOLO UNDICESIMO

L'art. 114 regola la responsabilità civile, rimandando alla Legge cantonale sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24.10.1988.

TITOLO DODICESIMO

L'art. 115 definisce la norma generale dell'ordine pubblico (cfr. art. 107 cpv. 2 lett. a) LOC e 23 RALOC).

L'art. 116 regola i rumori molesti ed inutili (cfr. art. 107 cpv. 2 lett. a) LOC e 23 RALOC).

L'art. 117 regola la quiete notturna e festiva (cfr. art. 107 cpv. 2 lett. a) LOC e 23 RALOC).

L'art. 118 regola l'esecuzione dei lavori notturni e festivi (cfr. art. 107 cpv. 2 lett. a) LOC e 23 RALOC).

L'art. 119 regola la sicurezza generale per i fondi privati (cfr. art. 107 cpv. 2 lett. b) LOC e 24 RALOC).

L'art. 120 regola le siepi ed i muri di cinta confinanti con l'area pubblica (cfr. art. 107 cpv. 2 lett. d) LOC e 25 RALOC).

L'art. 121 regola i lavori stradali su strade pubbliche di proprietà comunale (cfr. art. 107 cpv. 2 lett. d) e 25 RALOC).

L'art. 122 regola gli animali, la sorveglianza degli stessi e i maltrattamenti (cfr. art. 107 cpv. 2 lett. e) LOC).

L'art. 123 regola le manomissioni ed i danneggiamenti della cosa pubblica (cfr. art. 107 LOC).

L'art. 124 regola le affissioni (cfr. art. 107 cpv. 2 lett. e) LOC).

L'art. 125 regola le gronde e i paraneve delle proprietà confinanti con l'area pubblica (cfr. art. 107 cpv. 2 lett. b) LOC e 25 RALOC).

TITOLO TREDICESIMO

L'art. 126 regola le norme della polizia del fuoco (cfr. art. 106 lett. d) LOC).

L'art. 127 regola la tutela dell'ambiente (cfr. art. 106 lett. d) LOC).

L'art. 128 regola la salute pubblica (cfr. art. 106 lett. d) LOC).

L'art. 129 regola la difesa dagli organismi pericolosi e interventi fitosanitari (ad esempio il trattamento contro la zanzara tigre) (cfr. art. 106 lett. d) LOC).

L'art. 130 regola la polizia mortuaria (cfr. art. 106 lett. d) LOC).

L'art. 131 regola la previdenza sociale, in particolare i provvedimenti sociali e sociosanitari (cfr. art. 106 lett. d) LOC).

L'art. 132 regola la pubblica istruzione (cfr. art. 106 lett. d) LOC).

L'art. 133 codifica la promozione dello sport e del tempo libero.

L'art. 134 codifica la promozione della cultura.

L'art. 135 regola la pianificazione edilizia, la protezione del paesaggio e dei monumenti storici ed artistici (cfr. art. 106 lett. d) LOC).

TITOLO QUATTORDICESIMO

L'art. 136 regola i rimedi di diritto contro le decisioni dell'amministrazione comunale o degli organi comunali (cfr. artt. 9 cpv. 5 e 208 LOC).

L'art. 137 regola la multa (cfr. art. 145 LOC).

L'art. 138 rimanda per la procedura, il pagamento e la prescrizione delle contravvenzioni agli artt. 147-150 LOC.

TITOLO QUINDICESIMO

L'art. 139 regola la facoltà del Legislativo comunale di emanare Regolamenti per disciplinare materie nelle sue competenze, nonché la pubblicazione degli stessi dopo la relativa approvazione (cfr. artt. 186 e 187 LOC).

L'art. 140 regola la facoltà del Municipio di emanare Ordinanze per disciplinare materie di sua competenza o delegate dalla Legge superiore, come pure la loro pubblicazione. Codifica pure la facoltà del Municipio di emanare disposizioni municipali atte a regolare l'attività dell'Amministrazione comunale (cfr. art. 192 LOC e 44 RALOC).

L'art. 141 regola le convenzioni (cfr. art. 193a LOC).

L'art. 142 regola le tasse e le indennità, conformemente all'art. 116 cpv. 2 LOC.

L'art. 143 delega al Municipio la facoltà di fissare tramite Ordinanza municipale le tasse di Cancelleria conformemente all'art. 116 cpv. 1 LOC).

L'art. 144 regola la tenuta della Legislazione comunale e della sua pubblicazione.

TITOLO SEDICESIMO

L'art. 145 richiama il diritto superiore per tutto quanto non regolato dal Regolamento organico comunale.

L'art. 146 è la norma finale per l'abrogazione del vigente Regolamento organico comunale del 30 settembre 2002.

L'art. 147 regola l'entrata in vigore del Regolamento, la sua distribuzione e l'entrata in vigore delle nuove norme sulla retribuzione (cfr. artt. 51, 90, 91, 92 e 94 nuovo ROC).

L'allegato 1 raffigura lo stemma comunale.

L'allegato 2 raffigura la mappa catastale ufficiale secondo l'art. 2 cpv. 2 del nuovo ROC.

DISPOSITIVO DECISIONALE

Sulla base di quanto sopra esposto, chiediamo all'onorando Consiglio comunale di voler

risolvere:

1. È approvato il Regolamento organico comunale del Comune di Bissone allegato al presente messaggio.
2. Il Regolamento organico comunale del 30 settembre 2002 è abrogato.
3. L'entrata in vigore del presente Regolamento comunale, conformemente all'art. 190 LOC, è fissata per il 1° gennaio 2015, resta riservata l'approvazione del Consiglio di Stato.
4. Le disposizioni relative al finanziamento dei gruppi (art. 51) agli onorari, stipendi, diarie, indennità ed alle spese di viaggio (artt. 90, 91, 92 e 94) entrano in vigore con effetto al 1° gennaio 2015.
5. Il Municipio è incaricato del seguito.

Con ogni ossequio.

Bissone, 29 ottobre 2014.


Il Sindaco Sergio De Toni Il Segretario: Fabrizio Gervasoni

Per esame e rapporto (art. 10 RALOC):

- (x) Commissione della gestione
- () Commissione delle opere pubbliche
- (x) Commissione delle petizioni e naturalizzazioni

Allegati:

Regolamento organico comunale del Comune di Bissone.

Attuale Regolamento organico comunale del 30.09.2002.

Mappa catastale ufficiale del Comune di Bissone.